

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

In attuazione degli obiettivi strategici del Programma di Governo della Giunta regionale e nell'ambito di un articolato processo di riordino del sistema, già avviato con la legge regionale 29 maggio 2025, n. 7, il disegno di legge in oggetto modifica alcune norme della Legge regionale 7 dicembre 2006, n. 41, (Riordino del Servizio Sanitario Regionale) che riguardano l'Ente Ospedaliero Ospedali Galliera.

La finalità del presente intervento normativo risiede nella promozione dello sviluppo del Servizio Sanitario Regionale – per renderlo più efficace ed efficiente - e nel rafforzamento della *governance* della Regione sul sistema delle Aziende ed Enti SSR.

L'E.O. Ospedali Galliera ha la natura di ente pubblico, in conformità con diverse fonti normative nazionali: costituito come Opera Pia per atto di fondazione della Duchessa di Galliera, fu dapprima trasformato in Istituzione di Pubblica Assistenza e Beneficenza con L. 17 luglio 1890, n. 6972 (Legge Crispi), quindi dichiarato Ente pubblico Ospedaliero, per effetto della L. 12 febbraio 1968, n. 132 (Legge Mariotti), con il D.P.R. 26 febbraio 1969, n. 392.

Nel contempo, il disegno di legge rafforza la *governance* regionale sull'ente, stabilendo che il direttore generale dell'E.O. Ospedali Galliera sia nominato dalla Regione. Infine, si include l'ente nell'ambito del sistema dei controlli sul servizio sanitario regionale. Ciò consente una migliore programmazione delle risorse economiche e un efficiente monitoraggio dei costi.

RELAZIONE ARTICOLATA

L'art. 1 reca le modifiche al comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 41/2006 che detta le definizioni rilevanti ai sensi della medesima legge. Si inserisce la lettera d bis) che indica la natura pubblica dell'Ente Ospedaliero Ospedali Galliera; si dettano quindi disposizioni di modifica e raccordo con la successiva lettera e).

L'art. 2 modifica l'articolo 9 della l.r. 41/2006 sulle funzioni di controllo della Regione, inserendo lo Statuto dell'E.O. Ospedali Galliera nel novero degli atti soggetti a controllo regionale.

L'art. 3 interviene sull'art. 9 bis della l.r. 41/2006 stabilendo che la Regione esercita il controllo contabile sugli atti contabili dell'E.O. Ospedali Galliera.

L'art. 4 abroga l'art. 9 ter in quanto non più corrispondente al vigente quadro normativo.

L'art. 5 intervenendo sull'art. 19 della citata legge regionale, stabilisce che il direttore Generale dell'E.O. Ospedali Galliera è nominato dalla Giunta regionale, sentito il Consiglio d'amministrazione dell'Ente.

L'art. 6 modifica l'art. 27 introducendo norme di raccordo e coordinamento concernenti gli assetti istituzionali fra Regione, E. O. Ospedali Galliera ed altri enti. In particolare, viene meno il regime convenzionale tra Regione e E.O. Ospedali Galliera.

L'art. 7 abroga l'art. 89 in quanto non più corrispondente al vigente quadro normativo.

L'art. 8 reca disposizioni transitorie.

L'art. 9 prevede le disposizioni finanziarie

L'art. 10 reca la dichiarazione d'urgenza.

TESTO DELL'ARTICOLATO

Articolo 1

(Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 7 dicembre 2006, n. 41 (Riordino del servizio sanitario regionale))

1. Al comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 41/2006 sono apportate le seguenti modifiche:
 - a. dopo la lettera d) è inserita la seguente:
“d bis) l'Ente Ospedaliero Ospedali Galliera quale soggetto erogatore pubblico”;
 - b. alla lettera e) le parole “Ospedali Galliera ed” sono soppresse.

Articolo 2

(Modifica all'articolo 9 della l.r. 41/2006)

1. Dopo la lettera e) del comma 1 dell'articolo 9 della l.r. 41/2006 è inserita la seguente:
“e bis) lo Statuto dell'Ente Ospedaliero Ospedali Galliera.”.

Articolo 3

(Modifica all'articolo 9 bis della l.r. 41/2006)

1. Al comma 1 dell'articolo 9 bis della l.r. 41/2006, dopo le parole “Servizio Sanitario Nazionale,” sono inserite le seguenti “dell'Ente Ospedaliero Ospedali Galliera”.

Articolo 4

(Abrogazione dell'articolo 9 ter della l.r. 41/2006)

1. L'articolo 9 ter della l.r. 41/2006 è abrogato.

Articolo 5

(Modifica all'articolo 19 della l.r. 41/2006)

1. Dopo il comma 1 ter dell'articolo 19 della l.r. 41/2006 è inserito il seguente:
“1 quater. Il direttore Generale dell'Ente Ospedaliero Ospedali Galliera è nominato dalla Giunta regionale sentito il Consiglio d'amministrazione dell'Ente.”.

Articolo 6

(Modifiche all'articolo 27 della l.r. 41/2006)

1. All'articolo 27 della l.r. 41/2006 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. Gli IRCCS e l'Ente Ospedaliero Ospedali Galliera, quali enti aventi natura pubblica, fanno parte del Servizio Sanitario Regionale, secondo i rispettivi ordinamenti”;

b) al comma 2, le parole “dell'Ospedale Galliera e” e “l'ospedale Galliera e” sono soppresse.

Articolo 7

(Abrogazione dell'articolo 89 della l.r. 41/2006)

1. L'articolo 89 della l.r. 41/2006 è abrogato.

Articolo 8

(Disposizioni transitorie)

1. Entro il 31 dicembre 2025 la Giunta regionale nomina il Direttore dell'Ente Ospedaliero Ospedali Galliera ai sensi della presente legge. Fino alla nomina del nuovo Direttore ai sensi del presente comma, rimane in carica il Direttore nominato ai sensi delle disposizioni vigenti prima dell'entrata in vigore della presente legge.
2. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge l'Ente Ospedaliero Ospedali Galliera procede all'adeguamento dello Statuto in conformità alla presente legge.

Articolo 9

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificati in euro 105.867.226,40 (centocinquemilioniottocentosessantasettemiladuecentoventisei/40) per l'anno 2025 e in euro 200.698.156,40 (duecento milioni seicentonovantottomilacentocinquantasei/40) per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 13 “Tutela della salute”, Programma 1 “Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2025-2027.
2. Per gli esercizi successivi al 2027, si fa fronte nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio ai sensi di quanto previsto dall'articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) con i relativi bilanci.
3. L'assegnazione annuale all'E.O. Ospedali Galliera potrà essere aggiornata sulla base della programmazione sanitaria regionale nei limiti delle assegnazioni di risorse del Fondo sanitario e dei fondi vincolati da parte della Stato alla Regione.

Articolo 10

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.